



COMUNICATO STAMPA n. 86/24

Lussemburgo, 16 maggio 2024

Sentenza della Corte nella causa C-405/23 | Touristic Aviation Services

Diritti dei passeggeri aerei: la carenza di personale aeroportuale per il carico dei bagagli che ha causato un ritardo prolungato del volo può configurare una «circostanza eccezionale»

Nel 2021, un volo in partenza da Colonia-Bonn (Germania) a destinazione dell'isola greca di Kos, operato dalla compagnia TAS, ha subito un ritardo di 3 ore e 49 minuti. Tale ritardo era dovuto a diverse ragioni, ma principalmente a una carenza di personale dell'aeroporto di Colonia-Bonn per caricare i bagagli nell'aereo.

Un certo numero di passeggeri interessati da detto ritardo hanno ceduto i loro eventuali diritti a compensazione pecuniaria alla Flightright. Tale impresa ha proposto ricorso contro la TAS dinanzi ai giudici tedeschi, sostenendo che il ritardo in questione era imputabile alla TAS e non poteva essere giustificato da circostanze eccezionali.

In forza del diritto dell'Unione ¹, una compagnia aerea non è tenuta a pagare una compensazione pecuniaria per un ritardo prolungato, ossia di oltre tre ore, se è in grado di dimostrare che il ritardo è dovuto a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Il giudice tedesco investito della controversia chiede alla Corte di giustizia se l'insufficienza del personale del gestore aeroportuale responsabile del carico dei bagagli negli aerei possa configurare una «circostanza eccezionale».

La Corte risponde affermativamente: **il fatto che il personale del gestore aeroportuale responsabile del carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente può configurare una «circostanza eccezionale».**

Si è in presenza di una «circostanza eccezionale» quando l'evento, in primo luogo, non è, né per sua natura né per la sua origine, inerente al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea e, in secondo luogo, sfugge all'effettivo controllo di questa.

Spetta al giudice tedesco verificare se tali due condizioni siano soddisfatte. Pertanto, esso dovrà anzitutto valutare se, nel caso di specie, le carenze riscontrate nelle operazioni di carico dei bagagli vadano considerate generalizzate. Se così fosse, tali carenze non potrebbero configurare un evento inerente al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea. Inoltre, esso dovrà valutare se tali carenze sfuggissero al controllo della TAS. Ciò non avverrebbe, in particolare, se la TAS fosse autorizzata ad esercitare un controllo effettivo sul gestore dell'aeroporto.

Anche se il giudice tedesco dovesse constatare che la carenza di personale in questione configura una «circostanza eccezionale», la TAS, per poter essere esonerata dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri, dovrà ancora dimostrare, da un lato, che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare neanche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, dall'altro, che ha attuato tutte le misure adeguate alla situazione per porre rimedio alle conseguenze che ne derivano.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagine della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Regolamento (CE) [n. 261/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.